



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 403/21/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA
AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ
LA7 S.P.A.**

(Palinsesti “LA7” e “LA7D”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli articoli 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche “*Decreto opere europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l'articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, di seguito “*Regolamento quote*”, che ha recepito in un unico testo coordinato l'intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito “*Decreto Cinema*”;

VISTO il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Legge n. 81/2019);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 29 gennaio 2021, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, di seguito “*Decreto opere EOF*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTE le delibere n. 191/17/CONS del 27 giugno 2017, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società La7 S.p.A. di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (Palinsesto “La7” e “La7d”)*” e n. 217/19/CONS del 7 giugno 2019, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società La7 S.p.a. di proroga della deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (palinsesto “La7” e “La7d”)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibera n. 191/17/CONS, l’Autorità accordava alla Società La7 S.p.A. (di seguito “la Società” o “La7”) la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per i palinsesti La7 e La7D, prorogandola, poi, nel 2019 con la delibera n. 217/19/CONS, limitando temporalmente il regime derogatorio “*sino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 44-sexies del Testo unico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019*”;
- 2) Nel periodo di tempo intercorrente tra la concessione dell’ultima deroga nel 2019 e la presentazione dell’odierna istanza, il quadro normativo è venuto a modificarsi sotto un duplice profilo: da un lato, il più volte richiamato regolamento ex art. 44-

sexies del Testo unico è stato adottato in data 29 gennaio 2021 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed entrato in vigore in data 23 aprile 2021. Dall'altro, è intervenuta la modifica dell'art. 44-*bis*, comma 3, del Testo unico, ciò comportando la soppressione dell'obbligo, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, di programmazione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione e di documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nella fascia oraria 18-23;

- 3) Con nota del 30 settembre 2021, assunta al protocollo dell'Autorità con prot. n. 0387992, la Società ha presentato un'istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento, per i propri palinsesti "La7" e "La7D", di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, come già accordato dall'Autorità nel 2017 e nel 2019 con le delibere sopra citate. Come prerequisite, la Società ha dichiarato il ricorrere di quello previsto dall'art 44-*quinquies*, comma 2, *lett. c)* del Testo unico e dall'art. 7, comma 1, *lett. a)*, del *Regolamento quote*, ovvero la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio. La Società ha, inoltre, richiesto che la deroga venga accordata fino al 31 dicembre 2023;
- 4) In data 8 ottobre 2021, con nota prot. n. 0398608, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi oggetto di istanza. In data 5 novembre 2021 si è tenuta l'audizione della Società in videoconferenza;
- 5) In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie, stante la natura del provvedimento che si richiede – ovvero la concessione di un regime di deroga basato su condizioni immutate rispetto alle valutazioni già effettuate dall'Autorità nei precedenti procedimenti istruttori che hanno portato all'adozione delle delibere citate – l'odierna valutazione, in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa, risulta incentrarsi principalmente alla verifica del persistere delle condizioni che hanno condotto al rilascio delle precedenti deroghe con le delibere menzionate in premessa;
- 6) Stante quanto illustrato al punto precedente, appare quindi necessario, per ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del prerequisite di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 2, *lett. c)* del Testo unico, valutare il perdurare delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga agli obblighi di programmazione (non più previsti dal vigente quadro normativo) e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui alle delibere n. 191/17/CONS e n. 217/19/CONS;
- 7) Quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44-*quinquies*, comma 2, del Testo unico e dell'art. 7 del *Regolamento quote*, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall'Autorità con le menzionate delibere, ha documentato che restano immutate le condizioni per l'ammissibilità della richiesta di deroga e gli elementi sostanziali che hanno indotto l'Autorità ad accoglierla con le medesime. La Società ha dato evidenza

- del fatto che i due palinsesti non hanno realizzato utili negli ultimi due anni di esercizio, riportando, a livello di risultato netto, una perdita pari, rispettivamente, a 5,7 milioni di euro nel 2019 e a 6,5 milioni di euro nel 2020;
- 8) La Società, nell'istanza, richiama integralmente le motivazioni già formulate nelle precedenti istanze, in quanto ritenute tuttora valide. Per quel che concerne, infatti, l'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la Società ha rappresentato che, in considerazione della linea editoriale e del palinsesto di La7 e di La7d, costruiti secondo una linea di coerenza, seguendo la *mission* del "racconto della realtà" e incentrati su informazione, approfondimento e attualità, La7 avrebbe difficoltà ad effettuare investimenti sulla produzione di opere cinematografiche di espressione originale italiana per le seguenti ragioni: i) difficoltà nel posizionamento del genere cinematografico all'interno della programmazione di "La7" e "La7d" in quanto non compatibile con le esigenze del *target* di riferimento; ii) onerosità dell'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e loro disponibilità. La Società ha, poi, evidenziato come, stante la situazione di *deficit* in cui la stessa versa, l'assolvimento dell'obbligo di investimento *de quo* rappresenterebbe un aggravio di costi ulteriore a quelli già previsti per i due palinsesti in questione, in quanto tali investimenti non avrebbero carattere sostitutivo - posto che le scelte editoriali e commerciali, e quindi la libertà editoriale e d'impresa, debbano rimanere inalterate - bensì aggiuntivo ed ulteriore rispetto al *budget* speso per i palinsesti. La7, a parità di somme investite in contenuti di maggior riscontro di *share* e palinsesto pubblicitario (peraltro in un contesto di scarsità delle risorse economiche, stante il bilancio aziendale), necessarie per assicurare la qualità del palinsesto e un adeguato ritorno economico, dovrebbe in aggiunta assumersi l'ulteriore onere economico dell'investimento in contenuti cinematografici;
- 9) Rimangono valide tutte le argomentazioni avanzate a supporto della richiesta di deroga di cui al procedimento che ha portato all'approvazione della delibera n. 191/17/CONS e della delibera n. 217/19/CONS, che già accordavano il richiesto regime derogatorio per i palinsesti La7 e La7d. A seguito della riforma legislativa intervenuta, le opere cinematografiche di espressione originale italiana costituiscono, ora, una sotto-quota degli obblighi previsti in favore delle opere di produttori indipendenti, con riferimento ai quali la Società, in corso di istruttoria, ha peraltro evidenziato la propria adempienza. Conseguentemente la portata del regime derogatorio richiesto risulta più esigua rispetto a quanto precedentemente già concesso;
- 10) L'Autorità, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società, delle considerazioni svolte in ordine al contesto normativo di riferimento e del limitato arco temporale richiesto, ritiene di poter accogliere l'istanza di deroga. Quanto alla durata del regime derogatorio accordato, si precisa che la deroga è concessa per tutto il 2021, anno durante il quale è stata presentata l'istanza, e fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la facoltà di revisione ove vengano meno i presupposti sui quali è fondato l'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società La7 S.p.A. per i palinsesti "La7" e "La7D".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2021, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino al 31 dicembre 2023.
3. L'Autorità verifica la persistenza del requisito della mancata realizzazione di utili nel biennio precedente a ciascun anno di vigenza della deroga e adotta le determinazioni conseguenti ove tale requisito venga meno.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e del quadro normativo sottostante.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società La7 S.p.A. e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba